



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 28/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno 2021, il giorno ventotto del mese di Giugno giugno alle ore 20:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi della legge e dello Statuto Comunale, nella persona del Presidente del Consiglio Paola Brizzolari.

Data l'emergenza sanitaria a causa del COVID 19, la seduta si è tenuta in video conferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge n.27 del 24 aprile 2020, stato di emergenza sanitaria ad ultimo prorogato al 31 luglio 2021 con D.L. 52 del 22 aprile 2021 e in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot.n.12855 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto: Approvazione linee guida per lo svolgimento delle sedute deliberative del Consiglio Comunale del Comune di Pietrasanta in modalità telematica – attuazione art. 73 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020.

Al momento della trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri Sigg:

	Nome	P	A
1	GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO	X	
2	NARDINI IRENE	X	
3	BALDERI MICHELE	X	
4	BIGI PAOLO	X	
5	DA PRATO SANDRA	X	
6	BATTAGLINI GIULIO	X	
7	MARCHETTI GABRIELE	X	
8	BRIGANTI NICOLA	X	
9	NERI ETTORE	X	
10	CONTI NICOLA	X	
11	MORI LUCA	X	
12	BORZONASCA LORENZO	X	
13	MAZZONI DANIELE	X	
14	VANNUCCI GIACOMO	X	
15	BIAGI ILARIA	X	
16	TOGNINI ANTONIO	X	
17	BRIZZOLARI PAOLA	X	

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Partecipa in presenza il sottoscritto Segretario, Alessandro Paolini incaricato della redazione del verbale.

Paola Brizzolari, anch'essa presente presso la sala Consiliare, nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sigg.:

SEDUTA AUDIO REGISTRATA

Gli interventi elencati in sequenza sono registrati su supporto informatico contenente la discussione di cui trattasi.

VERBALE DI CONSIGLIO

Sull'argomento intervengono di seguito:

PRESIDENTE BRIZZOLARI

Concede la parola all'assessore Stefano Filiè per l'illustrazione dell'argomento.

Di seguito sull'argomento intervengono nell'ordine:

Neri

Filie'

Neri

Filiè

Borzonasca

Filiè

Borzonasca

Pelliccia

Borzonasca

Pelliccia

Segretario

Conti

Pelliccia

Borzonasca

Filiè

Pelliccia

Conti

Nardini

Sindaco

Assessore Gliori

Tognini

Borzonasca

Sindaco

Conti

Terminati gli interventi e le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione per appello nominale l'argomento n. 05 iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di appello nominale effettuato dal Segretario Generale, cui segue la proclamazione del risultato della votazione da parte del Presidente, con il seguente esito:

--- numero dodici voti favorevoli (Giovannetti, Nardini, Marchetti, Tognini, Bigi, Da Prato, Biagi, Brizzolari, Vannucci, Mazzoni, Battaglini, Balderi);

--- numero tre voti contrari (Neri, Conti e Borzonasca)

--- un astenuto (Mori),

--- un assente (Briganti)

--- numero consiglieri presenti sedici e consiglieri votanti quindici

DELIBERA

Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2021

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Atto approvato dai presenti.

Il Presidente del Consiglio
Paola Brizzolari

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario
Alessandro Paolini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni che hanno approvato gli strumenti di programmazione dell'Ente:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/12/2020, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria - per gli anni 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023- parte "Piano degli Obiettivi e delle performance".

Richiamata, altresì,

- la deliberazione della Giunta comunale n. 339 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il contratto di servizio (piano tecnico finanziario e disciplinare di servizio) TARI tra il Comune e la società ERSU spa per l'anno 2021;
- l'atto di validazione del PEF 2021 dell'ATO "Toscana Costa" n. 5-DG del 12/03/2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 19/03/2021 con la quale è stato preso atto della validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti PEF 2021, determinato sulla base del contratto di servizio e disciplinare e delle tariffe dell'anno 2021, validato da ATO "Toscana Costa", trova copertura integrale dalle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche;

Dato atto:

- delle risultanze del Piano Tecnico Finanziario (PTF) 2021 approvato dalla Giunta comunale, del Piano Economico Finanziario (PEF) validato da ATO "Toscana Costa", della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 19/03/2021, i cui valori sono sintetizzati nel modo seguente:

Costi totali	€ 7.913.847,01
Costi fissi	€ 2.272.956,32
Costi Variabili	€ 5.640.890,69

- che il Piano Tecnico Finanziario, rappresenta (*i profili tecnico gestionali*) il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro dei servizi esistente e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo, e (*i profili economico finanziari*) che individua e programma, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, costituisce documento propedeutico per la redazione del Piano Finanziario di cui al comma 654 della Legge di stabilità 2014, L. 147/2013, sopra richiamato;

- che il Piano Finanziario, rappresentato dall'Allegato 1, redatto secondo quanto disposto dalla sopra richiamata L. 147/2013, dal DPR 158/1999 e Deliberrazione n. 443 del 31/10/2019, considera il PTF predisposto da ERSU spa relativo al servizio raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2021;

Considerato che:

- l'art. 3 del D.P.R. 158/1999, stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";

- l'art. 4 del D.P.R. 158/1999, dispone che l'Ente locale ripartisce il costo del servizio tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (raccolta differenziata dell'umido e delle altre frazioni);

- l'art. 5 del D.P.R. 158/1999, indica il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, disponendo che la determinazione della parte fissa della tariffa deve essere determinata tenendo conto della superficie occupata e del numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti), in maniera tuttavia da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, mentre la determinazione della parte variabile della tariffa deve essere rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza;

- l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone, per le utenze non domestiche, il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività svolta, per quanto riguarda la parte fissa della tariffa, e con riferimento alla quantità di rifiuti effettivamente conferite, per quanto riguarda la parte variabile;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e quelle non domestiche è stata determinata in relazione alla quantità prodotta di rifiuto, risultante dal PTF, attribuita alle utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) ed il numero delle UD e UND stesse, stabilendo, così, una attribuzione del costo alle utenze domestiche del 58,89% ed alle utenze non domestiche del 41,11%,
Allegato 2:

- i coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd delle tabelle 2, 3 e 4, di cui al D.P.R. 158/1999, che ai sensi del comma 641 della Legge 147/2013, come innovato dall'art. 57-bis del decreto-legge 124/19, alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”, sono stati utilizzati nel modo seguente:

- per le utenze domestiche i coefficienti Ka (Allegato 3), relativi alla parte fissa della tariffa sono fissi e sono relativi alle superfici tassabili, mentre i coefficienti Kb (Allegato 3) propongono un range di valori minimi e massimi, relativi alla parte variabile della tariffa riguardante il numero dei componenti il nucleo familiare, sono stati modificati, ai sensi dell'art. 5 del DPR 158/1999, in modo da ottenere un incremento, che esprime un aumento proporzionale più “morbido” della tariffa in relazione alla composizione del nucleo familiare ed evitare, incrementi proporzionali più accentuati della tariffa al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare se avessimo applicato i coefficienti proposti sia minimi che massimi;
- per le utenze non domestiche, le tabelle 3 e 4, di cui al richiamato DPR 158/1999, propongono un range di valori minimi e massimi relativi sia alla parte fissa della tariffa Kc, sia alla parte variabile della tariffa Kd, (Allegato 4);
- per le utenze non domestiche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 652 della Legge di Stabilità 2014 e dell'art. 6 del DPR 158/1999, la parte fissa della tariffa (Kc) è *attribuita sulla base della potenziale produzione di rifiuti ovvero commisurata alla quantità e qualità media ordinariati di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta*; mentre per la parte variabile della tariffa (Kd), ai sensi dell'art. 6 del DPR 158/1999, è applicato *un criterio presuntivo, prendendo a riferimento, per singola categoria di attività, la produzione annua presunta*, sono stati attribuiti coefficienti differenziati per le varie categorie, in modo da ottenere una ripartizione coerente con i costi del servizio (Allegato 4);

- i coefficienti delle varie categorie sono stati attribuiti in modo da non determinare variazioni significative delle tariffe derivanti dall'applicazione dei criteri, in parte innovativi, stabiliti da ARERA;

Ritenuto di operare per i locali ed aree scoperte degli stabilimenti balneari (considerati unità funzionale del servizio turistico balneare ricreativo) la scelta consentita dall'attuale quadro normativo di ridurre oltre al minimo sia il coefficiente per la parte fissa (Kc), sia il coefficiente per la parte variabile (Kd) della tariffa allo scopo di evitare un incremento significativo della tariffa annua, tenuto conto anche dell'accordo con l'Amm.ne Comunale di plastic free;

Dato atto, pertanto, che:

Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2021

- le scelte complessive operate dei coefficienti ha determinato per ciascuna categoria una invarianza di tariffa dell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, fatta eccezione della categoria 3 – Autorimesse e magazzini senza vendita diretta che sconta una riduzione del 14,58% e la categoria 6 – Esposizioni, Autosaloni che sconta una riduzione del 41,25% giustificate dal fatto che in queste due ultime categorie ricadono attività con ampie superfici, talvolta scoperte;

- la tariffa, in definitiva, ripartisce i costi indicati nel Piano Finanziario tra i due insiemi di utenti domestici e non domestici, per determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili: numero degli occupanti, superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta;

- la determinazione delle tariffe per l'anno 2021, viene effettuata, pertanto, sulla base delle utenze domestiche e non domestiche attualmente attive, considerando il numero degli occupanti (solo per le utenze domestiche), della superficie imponibile denunciata dai contribuenti, delle riduzioni e agevolazioni riconosciute a vario titolo già per l'anno 2020 e comunque spettanti alle utenze anche per l'anno 2021 in base alla Legge e al Regolamento, tale da garantire la copertura del piano finanziario 2021;

Preso Atto che l'art.1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che: *“A partire dal 2018, della determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”*;

Atteso che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, *il fabbisogno standard, è la stima della voce di costo del servizio rifiuti, determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle del contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa, ecc.);*

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013", elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio 2018, che enunciano, tra l'altro:

“Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di Solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento.;

(...) Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati(...);

(...)La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziali. Allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singolo comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. Gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2021

quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici...;

Visto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con deliberazione 31/10/2019, n. 443

considera l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Vista la nota di aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, approvata dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), il 19/11/2019 aggiornati nel 2020 e pubblicati il 30/09/2020;

Dato Atto che:

- i dati utilizzati per la determinazione del fabbisogno standard, non tengono conto di tutti gli elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999 (quali ad esempio i costi amministrativi, l'accantonamento al Fondo rischi su crediti e i costi d'uso del capitale, CARC);

- i dati utilizzati per la determinazione del fabbisogno standard non tengono conto, peraltro, della "grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare": della diversa capacità degli impianti o del loro rendimento, della morfologia del territorio (piccolo centro storico e territorio caratterizzato da frazioni collinari: Strettoia, Castello, Vitoio, Capriglia, Capezzano, Valdicastello, ed un tessuto urbanistico prevalentemente mono, bi-trifamiliare e, essendo Comune ad alta tensione turistica costiera, non tiene conto del costo del lavarone);

-il modello dei fabbisogno standard penalizza i Comuni che esprimono una raccolta differenziata migliore, come il nostro nel quale la raccolta differenziata è pari al 80,57%, rispetto alla media nazionale pari a 61,30%;

- ai sensi dell'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della TARI è la copertura integrale dei costi del servizio;

- conseguentemente che i dati del fabbisogno standard sopra indicati trovano corrispondenza solo in alcune voci di costo effettivo inserito nel Piano finanziario che si propone di approvare con il presente atto;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Visto il risultato della simulazione elaborata attraverso l'applicativo di ARERA, che determina un costo standard complessivo di euro 6.518.024 (al quale devono essere aggiunti i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo che possono variare di anno in anno);

Rilevato che:

- i costi relativi ai fabbisogni standard non tengono conto di alcuni elementi di costo che, per il Comune di Pietrasanta, possono essere complessivamente quantificati in ulteriori € 1.635.873,93;

- sommando al valore reso dalla elaborazione ARERA di € 6.518.024 (Allegato 5) i suddetti maggiori costi pari ad € 1.635.873,93, il valore complessivo da tenere come riferimento è pari ad € 8.153.897,93;

Considerato che il PEF 2021 esprime una spesa complessiva di euro 7.913.847,01 (Allegato 1) e che, dal confronto fra i due valori, quest'ultimo risulta inferiore di € 240.050,92 rispetto al valore di riferimento (€ 8.153.897,93);

Ritenuto, per tanto, non necessaria alcuna iniziativa finalizzata a far convergere il costo sostenuto dall'Ente verso quello di riferimento dei fabbisogni standard come sopra determinato anche nella

considerazione dell'uso del fabbisogno standard come *banchmark* di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato

- che il comma 838 della legge 27/12/2019, n. 160 ha abrogato l'applicazione della TARI agli operatori titolari di licenza di commercio su area pubblica concessionari di posteggio di mercato;
- che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116, in attuazione alle Direttive europee 2018/851 e 2018/852, in tema di economia circolare, ha modificato, in maniera significativa, il d.lgs. 152/2006 (cosiddetto Codice dell'Ambiente o TUA-Testo Unico sull'Ambiente), intervenendo, in particolare, per il rilievo e riflessi che ha sulla determinazione delle tariffe, sugli aspetti seguenti:
 - le definizioni in materia di rifiuti contenute nell'art. 183 TUA;
 - le classificazioni contenute nell'art. 184 TUA;
 - l'eliminazione del potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani di cui all'art. 198 TUA attribuito, ante riforma;
- la possibilità da parte delle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico dei rifiuti urbani, con conseguente diritto all'esenzione dalla parte variabile della tariffa rifiuti, nell'art. 238 TUA, in tema di avvio al recupero;

Dato atto che i richiamati interventi normativi L. 160/2019 e d lgs 116/2020, hanno comportato:

- la detassazione dei soggetti appartenenti alla categoria 13 – Banche di mercato beni durevoli; categoria 29 – Banche di mercato generi alimentari;
- la detassazione della quota variabile della tariffa delle aree dove viene svolta la lavorazione industriale ovvero artigianale, commerciale e delle attività di servizio se si producono rifiuti diversi dagli urbani;
- la detassazione delle aree dove viene svolta attività agricola e attività connesse di cui all'art. 2135 c.c.;
- che in attuazione del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 è stata eliminata la categoria 31 – Aree scoperte operative artigianali/industriali;

Richiamato, inoltre, il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30/06/2014 e ss.mm.ii., e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall'art. 22 del regolamento comunale TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2021/2023, anno 2021;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 30, comma 5, del DL 41/2021 ha sganciato il termine di approvazione di regolamenti e tariffe Tari da quello di approvazione del bilancio, stabilendo: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di*

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi finanziari ed Entrate comunali;

Visto il parere espresso sul presente provvedimento dal Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse, seppur non materialmente riportate, sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di ridurre oltre al minimo alle utenze non domestiche dei locali ed aree scoperte degli stabilimenti balneari (considerati unità funzionale del servizio turistico balneare ricreativo) sia il coefficiente per la parte fissa (Kc), sia il coefficiente per la parte variabile (Kd) della tariffa allo scopo di evitare un incremento significativo della tariffa annua, tenuto conto anche dell'accordo con l'Amm.ne Comunale di plastic free;
- 3) **di Approvare, per l'anno 2021, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti** che sulla base del numero e della tipologia di utenze domestiche e non domestiche attualmente attive e tenuto conto delle riduzioni e delle agevolazioni riconosciute a vario titolo già per l'anno 2020 e, comunque, spettanti alle utenze anche per l'anno 2021 in base alla Legge e/o al Regolamento, garantiscono al Comune il rispetto del principio di copertura integrale dei costi:

Utenze domestiche

componenti nucleo familiare	quota fissa (€/mq anno)	quota variabile (€/anno)
1	0,97	109,87
2	1,06	197,76
3	1,15	219,74
4	1,25	241,71

5	1,32	318,62
6 o più	1,39	313,55

Utenze non domestiche

	CATEGORIA	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale Tariffa Fissa+Variabile
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,38	€ 2,45	€ 2,83
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,24	€ 1,56	€ 1,80
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,32	€ 1,73	€ 2,05
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 0,50	€ 2,99	€ 3,49
5	STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,14	€ 1,08	€ 1,22
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,20	€ 1,31	€ 1,51
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 0,67	€ 4,31	€ 4,98
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 0,53	€ 3,38	€ 3,91
9	CASE DI CURA E RIPOSO	€ 0,55	€ 3,55	€ 4,10
10	OSPEDALI	€ 1,05	€ 6,78	€ 7,83
11	UFFICI, AGENZIE	€ 0,91	€ 5,87	€ 6,78
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	€ 0,53	€ 3,42	€ 3,95
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 0,75	€ 4,87	€ 5,62
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 0,89	€ 5,72	€ 6,61

15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 0,53	€ 3,42	€ 3,95
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 0,98	€ 6,33	€ 7,31
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 0,61	€ 4,47	€ 5,08
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 0,46	€ 3,42	€ 3,88
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 0,54	€ 3,90	€ 4,44
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,20	€ 1,27	€ 1,47
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,27	€ 1,73	€ 2,00
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	€ 2,47	€ 12,99	€ 15,46
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 2,68	€ 10,82	€ 13,50
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 1,98	€ 9,96	€ 11,94
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	€ 1,45	€ 9,33	€ 10,78
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 1,24	€ 7,36	€ 8,60
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 2,61	€ 19,05	€ 21,66
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 1,22	€ 7,88	€ 9,10
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	€ 4,07	€ 26,19	€ 30,26
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	€ 1,13	€ 7,29	€ 8,42

4) **di Dare atto** che:

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 22 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

se pure l'attenzione alla razionalizzazione della struttura dei costi e delle modalità di gestione sarà sempre attenta e puntuale, per quanto riportato in premessa, si ritiene non necessario intraprendere alcuna iniziativa finalizzata a far convergere il costo sostenuto per il servizio verso quello determinato dall'applicazione dei fabbisogni standard (Allegato 5);

la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2021;

sulle tariffe TARI approvate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Lucca, ad oggi pari al 5%;

- 5) **di trasmettere** per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale www.finanze.gov.it, entro il 14 ottobre 2021.